



Comando Legione Carabinieri "Lazio"

Servizio Amministrativo



REGOLAMENTO

per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, in attuazione del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n.36





Comando Legione Carabinieri "Lazio"

Servizio Amministrativo



Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

"Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77, S.O. nr. 12)

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del Codice dei Contratti Pubblici
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5.)

D.L. 16 luglio 2020, n.76 conv. in L. 170/2020

"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, (Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1° marzo 2018), si intendono abrogare, in quanto - laddove non diversamente previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 – sono applicate le corrispondenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici vigente.

REGOLAMENTO

procedure di affidamento inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato, alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato II.1, nonché art. 129 e ss. del D.P.R. n. 236/2012, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del Codice dei Contratti Pubblici).

Art.1 - COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché delle Centrali di committenza di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in Legge 23 giugno 2014, n. 89), i Comandi Carabinieri di cui al successivo art. 2, tutti situati nel territorio della Regione Lazio, potranno procedere nel corso dell'anno (fatta salva la revisione dell'elenco) ad *affidamenti diretti e procedure negoziate* di lavori, servizi e forniture di necessità, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023. Più specificamente, il ricorso alla procedura in argomento è consentito per le voci di spesa previste dall'art. 8, dell'Allegato II.20 del Codice, quando l'importo della spesa non sia superiore alle soglie di cui all'art. 50 del D.Lgs. nr. 36/2023. L'Albo fornitori sarà utilizzato per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità a cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere all'esecuzione di lavori e all'acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche indicate nell'**Annexo 1** al Regolamento, qualora ricorrano le condizioni di legge sopra richiamate.

Gli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento, in relazione al disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023.

Lo scopo dell'elenco degli Operatori Economici è quello di:

- a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure che prevedono l'invito degli Operatori Economici al fine degli affidamenti sopra indicati;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato in diverse categorie merceologiche, funzionale alla selezione degli Operatori Economici da invitare nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

L'iscrizione all'elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.

La sottoscrizione del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione all'elenco, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori Economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, a essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a forniture di beni, servizi e opere e/o appalto di lavori rientranti nelle categorie merceologiche indicate nell'**Annesso 1** al Regolamento.

La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Definizioni. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

- **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Forniture e Servizi) e ogni sua successiva modificazione e integrazione;
- **Regolamento:** il presente documento, adottato per le finalità indicate nel presente articolo 1;
- **Elenco Operatori Economici:** la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che identifica la struttura e l'oggetto dell'attività oltre ad ogni altro utile elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti e che è governato nella sua gestione dalle disposizioni del presente Regolamento;
- **Operatore Economico:** il soggetto che, ai sensi dell'art. 1 lettera (e) dell'allegato I.1 del citato Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- **Stazione Appaltante:** Enti/Distaccamenti indicati all'art. 2 del presente Regolamento;
- **Istanza di Iscrizione:** l'istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento che l'Operatore Economico sottopone alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva, eventuale, inclusione nell'elenco.
- **Richiesta di Aggiornamento:** la comunicazione mediante la quale l'Operatore Economico già iscritto richiede alla Stazione Appaltante la variazione dei dati trasmessi con l'istanza di iscrizione;
- **Contratti:** sono gli atti negoziali di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di beni, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dall'Amministrazione Difesa (A.D.);
- **Codice Operatore Economico:** la sequenza numerica che identifica l'Operatore in tutti i rapporti di natura commerciale con l'A.D..

Art. 2 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un procuratore all'uopo facoltizzato, verrà

esaminata dall'Amministrazione Militare e darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'eventuale procura generale o speciale, valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti a un notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell'impresa.

L'istanza di iscrizione dovrà essere redatta sull'apposito fac-simile in **All. 1**.

Qualora non formulata su detto modello, dovrà comunque puntualmente contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.

In particolare, l'impresa dovrà obbligatoriamente indicare il codice del settore o dei settori (riportati nella tabella in calce all'art. 1 del presente Regolamento), per i quali si richiede l'iscrizione. Inoltre, l'operatore economico, che intende iscriversi, do**vrà obbligatoriamente** essersi preventivamente registrato e abilitato sul portale www.acquistinretepa.it, in modo da poter indicare nella domanda in argomento anche la categoria (o le categorie), in relazione alla quale intende essere interpellato da questa Amministrazione per le ricerche di mercato o richieste di offerta. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporterà l'impossibilità di iscrivere l'impresa sull'Albo fornitori di questa Amministrazione Difesa.

Alla domanda di iscrizione all'Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata - pena l'esclusione - la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici (contenuta nel modello di richiesta di iscrizione in **All. 1**);
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano ed Agricoltura competente per territorio in cui ha sede l'impresa - in corso di validità - dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi (dati anagrafici dell'impresa, soci e titolari di diritti su azioni e quote, amministratori e rappresentanti dell'impresa, attività, albi, ruoli e licenze, trasferimenti societari, sedi secondarie ed unità locali, ecc.).

Relativamente ai liberi professionisti, dovrà essere allegato il certificato di iscrizione presso i competenti ordini professionali di categoria, ovvero autocertificazione sostitutiva;

- c) dichiarazione relativa alla composizione societaria e alle eventuali situazioni di cointeressenza (**All. 2**);
- d) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa;

- e) in caso di consorzi stabili, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- f) eventuale copia dell'attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo - con indicazione della relativa classifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 - rilasciata dagli organismi accreditati ACCREDIA;
- g) eventuale copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- h) elenco dei principali clienti pubblici e privati con indicazione delle prestazioni o delle forniture eseguite a loro favore;
- i) ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

La domanda di iscrizione all'Albo, corredata dei documenti di cui sopra, qualora non inviata a mezzo P.E.C. (con firma digitale di tutti i documenti inoltrati) deve essere inserita in un plico chiuso, recante la ragione sociale del mittente e la dicitura **"ISTANZA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI del Comando ..."** (specificare) ed essere trasmessa al Comando, ovvero ai Comandi, di interesse tra quelli di seguito indicati:

- **Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"** - Servizio Amministrativo, viale Tor di Quinto n. 151, 00191 - Roma, pec srm40141@pec.carabinieri.it, tel. 06.80983608;
- **Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare Carabinieri** - Servizio Amministrativo, via G. Carducci n. 5, 00187 - Roma, pec frm42537@pec.carabinieri.it, tel. 06.46657102;
- **Legione Allievi Carabinieri Roma** - Servizio Amministrativo, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, 00192 - Roma, pec arm40498@pec.carabinieri.it tel. 06.80985386;
- **Comando Legione Carabinieri "Lazio"** - Servizio Amministrativo, Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma, pec trm40611@pec.carabinieri.it, tel. 06.32585871;
- **Raggruppamento Aeromobili Carabinieri** - Servizio Amministrativo, via Pratica di Mare n. 45, 00040 - Pratica di Mare (RM), pec srm31848@pec.carabinieri.it, tel. 06.91690138;
- **II Reggimento Allievi Marescialli Carabinieri** - Servizio Amministrativo, viale Salvo d'Acquisto n. 2, 00049 - Velletri (RM), pec arm36864@pec.carabinieri.it, tel. 06.964440726.

Il plico contenente l'istanza e la documentazione dovrà pervenire al Comando di interesse a mezzo raccomandata A/R ovvero *posta elettronica certificata* (PEC trm40611@pec.carabinieri.it) ovvero consegna diretta.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli operatori economici indicati nell'All. I.1, art. 1, co. l) del Codice dei contratti pubblici, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Gli Operatori Economici dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei:

a. *Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (pena la mancata iscrizione).*

Sono ammessi all'elenco gli Operatori Economici che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice (cause di esclusione automatiche e non automatiche).

b. *Requisiti inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale.*

La capacità economica - finanziaria e tecnico - professionale dovrà essere dichiarata mediante compilazione dell'istanza di iscrizione.

Esclusivamente per gli affidamenti relativi all'esecuzione di lavori, qualora l'Operatore Economico ne sia in possesso, dovrà trasmettere **l'attestazione SOA rilasciata dai previsti Enti Certificatori**. L'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, dovrà anch'essa essere dichiarata mediante compilazione del DGUE secondo le modalità di cui sopra.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- c. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- d. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- e. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono

formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- f. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- g. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui al precedente alinea, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile;
- h. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Costituirà motivo di esclusione di un operatore economico dalla iscrizione all'Albo, la sussistenza di anche una sola delle seguenti condizioni di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. n. 36/2023:

- a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 452 quaterdieces c.p., in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale (quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio EU del 24.10.2008);
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'art. 2635 c.c.;
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26.07.1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

L'esclusione opera se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- ⇒ dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.lgs 8 giugno 2001 nr. 231;
- ⇒ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ⇒ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ⇒ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ⇒ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- ⇒ dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- ⇒ del direttore tecnico o del socio unico;
- ⇒ dell'amministrazione di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Sono, altresì, esclusi:

- l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento UE nr. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12.02.2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto al D.lgs 11.04.2006 nr. 198, che non abbia prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi art. 46, oppure, in osservanza dei termini previsti dal comma

1 del predetto articolo, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una tale procedura, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice di crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12.01.2019 nr.14, dell'art. 186 bis co. 5 del R.D. 16.03.1942 nr. 267 e dall'art.124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186 bis co.4 del Regio decreto nr. 267/1942 e all'art. 95 co.3 e 4 del codice di cui al D.Lgs. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziali sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del c.p., oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

L'esclusione può essere disposta in qualunque momento qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso

della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi suddetti. L'accertato mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente Regolamento comporterà la non iscrizione dell'impresa dall'Albo Fornitori; parimenti, l'accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui al presente capitolo, comporterà la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 4 - STRUTTURA DELL'ELENCO.

L'elenco è articolato in Categorie Merceologiche come meglio indicato nell'**Annesso 1** del presente Regolamento.

Il Regolamento, il relativo annesso e gli allegati sono pubblicati mediante avviso nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sotto-sezione **"Procedure di Approvvigionamento"** del sito istituzionale www.carabinieri.it). Nella medesima sezione sono pubblicate le eventuali variazioni al numero e denominazione delle categorie merceologiche che questo Comando dovesse ritenere di apportare in relazione alle proprie esigenze interne.

L'Iscrizione all'elenco è consentita senza limitazioni temporali.

Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'elenco potranno presentare la propria istanza in ogni momento.

Un operatore già iscritto nell'albo fornitori non deve ripresentare domanda di iscrizione, ferma restando la necessità di aggiornare gli eventuali requisiti specifici precedentemente comunicati.

All'istanza di iscrizione dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- eventuale dichiarazione relativa alla composizione societaria e alle situazioni di cointeressenza;
- copia di un valido documento di identità del legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di appositi poteri di rappresentanza.

Per coloro che richiedono l'iscrizione alle categorie dei lavori, alla sopra elencata documentazione, potrà essere allegata, qualora l'Operatore Economico ne sia in possesso, l'attestazione SOA rilasciata dai previsti Enti Certificatori.

L'Operatore Economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante circa le eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Il controllo dei requisiti avverrà con le modalità indicate all'art. 52 del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra i Comandi e gli Operatori Economici avranno luogo, prioritariamente, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici sottoscritti digitalmente, fatte salve specifiche necessità oggettive (richiesta documentazione specifica, campioni prototipici ecc.).

Ai fini dell'iscrizione all'elenco e del mantenimento dell'iscrizione medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:

- una casella di *posta elettronica certificata*, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n.82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68, e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni relative alla tenuta dell'elenco;
- l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.

Responsabile della tenuta dell'elenco, tenutario della casella di posta elettronica certificata è il Capo pro-tempore del Servizio Amministrativo del Comando presso il quale l'impresa chiede l'iscrizione.

Gli Operatori Economici potranno proporre istanza di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria MEPA quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo;
- solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Art. 5 - DURATA DELL' ALBO. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

La durata dell'iscrizione all'Albo fornitori non ha limiti temporali. In qualsiasi momento l'operatore economico dovrà comunicare al Comando al quale ha chiesto l'iscrizione eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nelle dichiarazioni presentate ovvero, in caso di cessazione dell'attività, la cancellazione dall'Albo. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre dieci giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare

una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. **L'Amministrazione si riserva di non interessare le imprese che non abbiano provveduto ad aggiornare i propri requisiti generali e/o speciali,**

In via transitoria, le imprese iscritte all'Albo potranno essere comunque invitate alle procedure sotto soglia comunitaria, qualora a quel momento non vi siano in numero sufficiente imprese iscritte per lo specifico settore di necessità, ferma restando la necessaria verifica della permanenza del possesso dei requisiti generali e tecnico-economici in capo a tali soggetti.

I Comandi Carabinieri di cui al presente Regolamento si riservano la facoltà di sospendere la validità dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'Albo fornitori.

Si procede alla **sospensione** dell'iscrizione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) quando, a carico dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- b) quando sia in corso una procedura di fallimento ovvero di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare;
- c) in caso di non ottemperanza all'obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione;
- d) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell'esecuzione delle prestazioni derivanti da precedenti affidamenti.

A tal riguardo, qualora dovessero verificarsi inadempimenti contrattuali di qualsiasi specie ed entità, si procederà ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.R. n. 236/2012.

Si procederà d'ufficio alla **cancellazione** dall'Albo, fatte salve le eventuali responsabilità penali per reati eventualmente configurabili nelle condotte descritte, nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione dall'Albo presentata dall'impresa interessata;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni sul possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti nel presente regolamento;
- d) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni ovvero non accettazione delle stesse da parte delle stazioni appaltanti interessate;
- e) reiterati inadempimenti contrattuali;
- f) qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nel biennio.

L'impresa cancellata dall'Albo non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

Art. 6 - VERIFICA DEI REQUISITI E COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ELENCHI.

Dalla data di ricezione dell'istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente, la Stazione Appaltante interessata procede alla valutazione della stessa nel termine di trenta giorni.

Il termine viene sospeso nel caso in cui si renda necessario richiedere un'integrazione della documentazione presentata.

La comunicazione di avvenuta iscrizione all'elenco sarà comunicata all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante eseguirà la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda. Nel caso fossero individuate irregolarità, nelle more dei riscontri da svolgersi in contraddittorio tra le parti, l'iscrizione all'elenco sarà temporaneamente sospesa. Qualora l'iter procedurale determinasse un esito di irregolarità si procederà alla cancellazione dell'iscrizione stessa.

Gli Operatori Economici iscritti nell'elenco devono comunicare alla Stazione Appaltante presso la quale risultano iscritti tutte le variazioni in ordine ai requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre dieci giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

La Stazione Appaltante interessata procederà a rendere disponibile l'elenco e i relativi aggiornamenti al suddetto link Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "**Procedure di Approvvigionamento**" del sito istituzionale www.carabinieri.it).

Art. 7 - MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

7.1. - Principi generali

L'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli da 1 a 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

Si procederà a selezionare gli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti (art. 49 del D.Lgs. 36/2023), salvo l'applicazione di quanto previsto al comma 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Qualora la fornitura del bene/svolgimento del servizio ovvero l'esecuzione di un lavoro rientri all'interno di una categoria merceologica presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la Stazione Appaltante interessata selezionerà gli Operatori Economici iscritti al presente Albo che abbiano attiva l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Non potranno essere invitati operatori economici che non abbiano attiva l'abilitazione a operare sul portale *acquistinretepa* della CONSIP S.p.A. (cd. Me.PA.).

Nel caso in cui la fornitura del bene/svolgimento del servizio ovvero l'esecuzione di un lavoro non rientri all'interno di una categoria merceologica presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e nel caso non vi siano nell'elenco Operatori Economici in grado di soddisfare tale richiesta, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire una indagine esplorativa. In tal caso, sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale, teso a conoscere l'esistenza di Operatori Economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono forniti. Tale fase, tuttavia, non potrà generare negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura. Ad esito dell'indagine esplorativa si procederà a invitare tutti gli operatori ritenuti potenzialmente idonei.

In particolare:

- il principio di trasparenza e pubblicità postula la conoscibilità delle procedure;
- il principio di rotazione degli inviti postula il non consolidarsi di rapporti con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi postula l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse in ogni fase dell'affidamento, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC e del PTPC del Ministero della Difesa (Patto di Integrità in **AII.3**).

Si applica il citato principio di rotazione nei casi in cui i due affidamenti – quello immediatamente precedente e quello attuale – abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero dalla stessa in caso di

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non limiti il numero di operatori economici tra i quali selezionare.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto - altresì - conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (*esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti*) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La motivazione deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio della rotazione, *ex art. 49 del D.Lg.s n. 36/2023*.

In ogni caso, i procedimenti di acquisizione posti in essere terranno conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni (micro, piccole e medie imprese), senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

7.2. - Indizione delle singole procedure

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi ovvero l'esecuzione di lavori, tramite affidamento diretto o procedura negoziata (previa consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici) è posto in atto dal Capo del Servizio Amministrativo di ciascun Ente.

La scelta dell'impresa cui affidare i lavori, i servizi o le forniture di necessità avviene previa richiesta da parte dell'Amministrazione di preventivi.

Tra i preventivi acquisiti - qualora la prestazione oggetto dell'acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, ovvero si riferisca a nota specialità - è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi, la scelta può anche essere effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi, ferma restando la congruità dei corrispettivi, nei seguenti casi:

- a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, qualora per l'acquisizione ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti;
- b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 140.000,00 euro per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) e di 150.000 euro per lavori, nel qual caso si può procedere ad affidamento diretto a un operatore economico.

Nelle lettere d'invito o di richiesta preventivo saranno indicate le condizioni alle quali i concorrenti dovranno attenersi.

Il numero massimo dei concorrenti da invitare sarà determinato in ragione della natura e dell'importo dell'appalto. Per importi superiori a € 40.000,00 (art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023) sarà necessario dichiarare i requisiti per l'affidamento mediante il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), la cui compilazione è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea (**nota protocollo 6212 del 30/06/2023** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

I preventivi acquisiti, qualora l'affidamento presenti caratteristiche tali da richiedere specifiche competenze tecniche per la valutazione del miglior offerente, potranno essere esaminati da un'apposita commissione che individuerà l'impresa presso la quale avverrà l'acquisizione.

Il Capo Servizio Amministrativo, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, perfezionerà l'acquisizione mediante lettera di ordinazione ovvero mediante atto negoziale negli altri casi. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del negozio.

La stazione appaltante, previa adeguata motivazione esplicitata, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori (*ex* Sisma 2016).

Dunque, in virtù della novella normativa, è venuto definitivamente meno ogni limite generale per il ricorso al subappalto, essendo rimessa a una valutazione caso per caso delle stazioni appaltanti l'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza. È stata altresì abolita la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore. Al momento del

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante poi verifica la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Le imprese alle quali saranno affidati di volta in volta lavori, servizi e forniture, ai sensi del presente Regolamento, dovranno sottostare alle condizioni generali d'oneri di cui al D.P.R. nr. 236/2012 (*in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del Codice dei Contratti Pubblici*), a quelle contenute nella lettera di ordinazione o nell'obbligazione commerciale eventualmente stipulata e, in ogni caso, a quelle di seguito indicate.

8.1. - Prezzi contrattuali

La ditta riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per l'affidamento, restando a suo carico ogni maggiore spesa e alea. I prezzi s'intenderanno accettati dalla ditta a suo rischio e, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che la Ditta non abbia tenuto presente con l'ordinaria diligenza. In particolare, la ditta non potrà pretendere alcun compenso per errori nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, né per variazioni che si verifichino in costanza di contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

8.2. - Esecuzione della prestazione da parte dell'operatore economico

Nell'erogare le prestazioni la ditta dovrà: a) osservare la "regola dell'arte", definita da norme di legge, norme tecniche, consuetudini; b) assicurare, se applicabile, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare scrupolosamente le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ("Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"); c) utilizzare prodotti e impiegare attrezzature e macchinari in propria disponibilità e commisurate all'entità e natura del servizio stesso; d) curare - in quanto responsabile della sicurezza del processo - tutte le interazioni che possano ritenersi rischiose per l'incolumità del personale proprio, del personale dell'A.D. ovvero di terzi. La responsabilità tecnica e in tema di sicurezza inerente direttamente o indirettamente alle prestazioni contrattuali rimane in capo alla ditta così come la gestione del processo. A tal uopo, in qualsiasi momento della relazione contrattuale, la ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate; e) segnalare in modo tempestivo al committente, ai fini assicurativi, eventuali

danni prodotti a terzi a causa del servizio in essere. I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla ditta dovranno essere riparati a cura e spese della stessa che, peraltro, potrebbe essere chiamata a liquidare eventuali successivi altri danni relativi all'incuria predetta, salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore in relazione ad eventi straordinari verificatisi nell'esecuzione del servizio. In tale ipotesi, l'onere della prova della forza maggiore rimane in capo alla ditta. A tal fine, la ditta libera l'A.D. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa comunque espressa, derivante da terzi, a motivo della commessa.

8.3. - Verifica delle prestazioni eseguite

L'esecuzione di forniture e di servizi è soggetta a *verifica di conformità* o a *certificazione di regolare esecuzione*, al fine di accertare il rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti negli atti negoziali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Qualora le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, l'Amministrazione procede in forma semplificata, tenendo conto delle certificazioni di qualità ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto. Quando, per causa di forza maggiore, l'impresa non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'affidatario a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna. In ogni caso, il luogo, il giorno e l'ora di effettuazione della *verifica di conformità* sono comunicati a mezzo PEC o email all'impresa che ha diritto di intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Qualora l'esecutore non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, il verbale stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformità. Le prove per la verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti eseguiti, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica

(eventualmente anche con uno sconto, da determinare a cura di apposita Commissione, costituita da esperti del settore, che si avvarranno dei campioni a disposizione prelevati in sede di esame della partita) ovvero il loro rifiuto, quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni. Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le ragioni. L'organo a cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore. Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e, comunque, tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nella lettera di ordinazione o nell'obbligazione commerciale, l'Amministrazione potrà chiedere l'approntamento di alcuni manufatti in aggiunta alla fornitura (non oltre il 10% e, comunque, non meno di 2 e non più di 10 pezzi), da detenere ai propri atti, a titolo di campionatura e per l'esecuzione di eventuali analisi di laboratorio. Detti campioni saranno prelevati dall'Organo per la *verifica di conformità* o durante eventuali controlli di lavorazione e non saranno oggetto di fatturazione, in quanto non sono considerati cessioni, ai sensi dei commi 2, punto 4), e 3, lett. d), art. 2, d.P.R. 633/1972, e potranno essere distrutti o resi inutilizzabili al termine del procedimento.

8.4. - Pagamenti.

Ad avvenuto adempimento della prestazione, l'operatore economico emetterà fattura elettronica intestata al Servizio Amministrativo del Comando competente, con riferimento all'ordinativo di fornitura, previa verifica della conformità (ove prevista) ed emissione certificato di pagamento da parte del Responsabile per la fase di esecuzione, successivamente alla consegna di tutti i manufatti. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 (*"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*), la fattura dovrà essere emessa unicamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Entrate (*Sistema di interscambio - S.d.I.*), indicando il codice IPA e il CIG riportati nell'atto negoziale.

Il Servizio Amministrativo, accertata la rispondenza dei dati evidenziati in fattura, corrisponderà all'affidatario il relativo importo, decurtate le eventuali penalità. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (*"Istituzione e disciplina*

dell'imposta sul valore aggiunto") alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile in fattura, in quanto l'imposta sul valore aggiunto sarà versata all'Erario dall'A.D. (c.d. *split payment*). I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente "dedicato" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), intestato alla ditta. A tal fine, la ditta dovrà dichiarare gli estremi di detto conto (Banca / filiale di attestazione e IBAN), nonché le generalità della persona o persone delegate ad operare su di esso (cognome, nome e codice fiscale). Per motivati casi eccezionali, la ditta potrà variare le modalità di pagamento indicate in sede di stipula del presente atto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010.

Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'A.D. procederà alla verifica della regolarità erariale presso "Agenzia delle Entrate - Riscossione", con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 ("Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni"). Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 2007 ("Documento unico di regolarità contributiva"), i pagamenti saranno effettuati solo a fronte dell'ottenimento del DURC rilasciato per lo specifico appalto per via telematica dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a favore dei dipendenti.

8.5. - Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione ricevuta in virtù della presente obbligazione e a non divulgare queste informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Esclusioni. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno applicazione in caso di informazioni:

- comunicate, sempreché espressamente non autorizzate dall'Amministrazione, a dipendenti, agenti, rappresentanti di ciascuna Parte, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti legali o finanziari o che prestino consulenza di altra natura, nei limiti del coinvolgimento degli stessi nella conclusione ed esecuzione della obbligazione;
- che siano o successivamente diventino (per ragioni diverse dalla divulgazione da parte di qualunque Parte o delle Persone Connesse) a disposizione del pubblico;

- la cui divulgazione sia imposta da disposizioni di legge o regolamentare o per ordini o istruzioni di autorità governative o regolamentari.

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia anche solo la mera visibilità in ragione del servizio da svolgere, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente obbligazione, mantenendo la più assoluta riservatezza in merito ai dati scambiati e alle operazioni eseguite; tale vincolo di riservatezza sarà mantenuto anche successivamente alla cessazione degli effetti della obbligazione.

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.

La Stazione appaltante, presso la quale l'operatore economico intende iscriversi, si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti. L'impresa, in caso di richiesta di informazioni alla Stazione appaltante da parte di altre amministrazioni precedenti, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati contenuti negli atti relativi al presente contratto.

Il "titolare" del trattamento.

Il "titolare" del loro trattamento è l'Arma dei Carabinieri.

Il Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è il Nucleo Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza del Popolo n. 6 – 00187 Roma. Il designato del trattamento dei dati personali per il presente atto negoziale è il Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Lazio, P.E.C. trm40611@pec.carabinieri.it per le richieste relative al predetto Ente. Per le altre Stazioni Appaltanti, il designato è il rispettivo Capo Servizio Amministrativo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati.

il "Responsabile della Protezione dei Dati" dell'Arma dei Carabinieri (RPD)" è reperibile alla casella di posta istituzionale: rdp@carabinieri.it - P.E.C.: respprot dati@pec.carabinieri.it

Il Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparenza dell'Arma dei Carabinieri (RPD/RACT)

Il "Referente Anticorruzione e per la Trasparenza" dell'Arma dei Carabinieri (RACT) è reperibile alla casella di Posta Istituzionale: anticorruzionetrasparenza@carabinieri.it.

Finalità del trattamento.

I dati inseriti nella documentazione trasmessa per l'iscrizione al presente elenco vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione agli affidamenti di forniture, servizi e lavori.

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nr. 679/2016 del 27 aprile 2016:

- a. il trattamento dei dati sensibili delle imprese richiedenti l'iscrizione all'Albo Fornitori e delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione dei dati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti richiesti per l'iscrizione, nonché della consultazione ai fini della scelta delle imprese da invitare alle singole procedure di gara, ai sensi dell'art. 6 del presente Reg.;
- b. in ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo e modalità di trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla Stazione Appaltante interessata in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici.

Base giuridica del trattamento.

I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 36/2023.

Tipi di dati trattati.

Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l'esclusione del concorrente o la decadenza dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati verranno comunicati a:

- Uffici Logistico/OAIO/Personale o a reparti interessati all'esecuzione del contratto;
- altri eventuali Operatori Economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto delle normative di settore.

I dati non verranno diffusi in altri modi.

Diritti degli interessati.

Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano, ovvero di opporsi al trattamento (*artt. 15 e ss. del Regolamento*). Le richieste vanno rivolte al Nucleo Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza del Popolo n. 6 – 00187 Roma.

Diritto di reclamo.

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso questo sito, sia avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (*art. 77 e 79 del Regolamento*).

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11 - NORMA FINALE

I soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo fornitori non riceveranno alcuna comunicazione in merito all'avvenuta iscrizione. Tuttavia, la non iscrizione per difetto di requisiti ovvero per mancanze formali dell'istanza sarà comunicata alla richiedente, fatto salvo il diritto dell'impresa di conoscere lo stato della propria richiesta avanzando istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di mancato diniego nel termine prescritto entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, la richiesta d'iscrizione si intende accolta, ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'allegato II.1, del D.Lgs. n. 36/2023.